



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. _____

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data _____ da _____
rappresentato e difeso dagli avv.ti **Monica Pagano e Matteo Marini** e con l'ausilio dell'OCC dott. _____

Rilevato che il ricorrente:

- non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. n. 3/2012 in quanto soggetto non fallibile, c.d. debitore civile;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I L. n. 3/2012;
- risulta versare in situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, così come disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2°, lettera a) legge n. 3/2012;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 76.907,06 (come ricostruito nella relazione dell'OCC depositata unitamente al ricorso introduttivo), e stante l'inidoneità dei redditi percepiti dal _____ (euro 1662,93 netti mensili) a farvi fronte, prevede il pagamento di tale significativa posta mediante la messa a disposizione di:

- reddito prodotto dall'attività lavorativa, al netto di quanto necessario al mantenimento del ricorrente, dallo stesso indicato in euro 1300 mensili (nella relazione particolareggiata dell'OCC viene invece indicato il più contenuto importo di euro 1250), con conseguente messa a disposizione dei creditori dell'importo di euro 400 mensili;

Considerato che, più in dettaglio, il passivo risulta così composto:

OVERVIEW POSIZIONE DEBITORIA - CAFFARELLI ANGELO SALVATORE						
IMP. RESIDUO	DATA VERIFICA	RATA MESE	ISTITUTO / ENTE	N. PRATICA N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	GRADUAZIONE DEI CREDITI
						Predeuzione
						Predeuzione
						Chirografario
						Chirografario
						Chirografario
						Chirografario
						Chirografario
						Chirografario
						Chirografario

Rilevato che vanno poi aggiunti gli importi dovuti a titolo di spese della procedura;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che, come rilevato, non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione dell'OCC;

Considerato che, in particolare, il [redacted] è titolare esclusivamente di crediti a titolo di retribuzioni derivanti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso con

[redacted], in data [redacted] con la qualifica di "impiegato" livello 3;

Considerato che l'ammontare netto dello stipendio mensile percepito dal ricorrente è pari, in media, ad euro 1662,93, mentre lo stesso non risulta essere proprietario di beni immobili o mobili registrati e, come dallo stesso dichiarato, non risulta proprietario di beni mobili di valore, né titolare di crediti per somme di denaro depositate presso il sistema bancario (cfr. pag. [redacted] della relazione dell'OCC);

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1.100, tenuto conto, in via di comparazione, dell'ammontare massimo del sostegno economico di natura pubblica di cui al decreto-legge n. 4 del 2019 (Reddito di cittadinanza) previsto per una situazione analoga a quella del richiedente (euro 780 mensili in presenza di contratto di locazione), e considerato che non appare congruo, perché sproporzionato in eccesso, l'importo mensile di euro 1300 proposto dal ricorrente esclusivamente per il proprio mantenimento; con la conseguenza che l'ammontare dei redditi percepiti, presenti e futuri, eccedenti l'importo qui fissato sono da ritenersi inclusi nella liquidazione e, come tali, destinati ai creditori;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore il dott.

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1.100;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012;;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 9 febbraio 2021

Il Giudice Designato
dott.

